



FONDO DI SOLIDARIETA

Presenti disposizioni

1. Scopo

- 1.1. Con il nome di «Fondo di solidarieta», la sottofederazione LPV SEV gestisce in favore dei suoi membri una «assicurazione professionale sulle mancate retribuzioni accessorie». Essa deve compensare almeno parzialmente le perdite materiali dovute a un impedimento al lavoro a causa di malattia, infortunio o gravidanza, e successivo periodo d' allattamento o al verificarsi di una invalidita professionale.

2. Appartenenza

- 2.1. I membri della LPV SEV sono automaticamente affiliati al Fondo di solidarieta a condizione che vengano pagati i contributi.
- 2.2. Coloro che rientrano nei ranghi della LPV SEV e coloro che vi entrano piu tardi con cinque o piu anni di servizio, sono ammessi nel Fondo di solidarieta quali aventi diritto dopo un periodo di attesa di 24 mesi. Un riscatto con effetto retroattivo e malattie conosciute non danno diritto di usufruire delle prestazioni.

3. Contributi

- 3.1. Per la messa a disposizione delle risorse necessarie sono prelevati contributi regolari, il cui ammontare viene fissato dall'Assemblea dei delegati.
- 3.2. Il contributo al Fondo di solidarieta  incluso nella quota mensile LPV e va esposto sia nei conti preventivi sia nel bilancio.
- 3.3. Il Fondo di solidarieta deve autofinanziarsi.
- 3.4. Il patrimonio del fondo non pu essere inferiore a due anni di uscite senza che vengano adottati opportuni provvedimenti.

4. Diritto alle prestazioni

- 4.1. Chi, in seguito a malattia, infortunio o gravidanza e successivo periodo d' allattamento non  piu in grado di svolgere la professione di macchinista, e deve per tale ragione trovare un' altra occupazione o riqualificarsi (reinserimento), ha diritto alle prestazioni del Fondo di solidarieta per le retribuzioni accessorie non ricevute. La persona il cui rapporto di lavoro  stato disdetto dall' azienda e segue una riqualificazione al beneficio di una rendita AI, ha diritto per il periodo corrispondente (max. quattro anni) alle prestazioni, a condizione che continui ad essere membro della LPV.
- 4.2. Sussiste un diritto alle prestazioni:
 - 4.2.1. In caso di incapacita al lavoro dovuta a malattia o infortunio della durata di tre o piu mesi, dopo l' attestazione medica di incapacita al lavoro, con effetto retroattivo al primo giorno di assenza. In caso di decisione di continuazione del versamento del salario. Qualora, dopo la ripresa del lavoro, prima o alla scadenza del periodo di tre mesi, subentri nuovamente una malattia o un infortunio, la prestazione viene di nuovo versata con effetto immediato. Lo svolgimento di un' attivita fino a due mesi durante il periodo di attesa ha come effetto il corrispondente rinvio dell' inizio delle prestazioni. Dopo piu di due mesi, ha inizio un nuovo periodo di attesa.
 - 4.2.2. A decorrere dal momento dell' assenza dal lavoro dovuta a gravidanza e fino ad un massimo di un anno di periodo d' allattamento dopo il parto.
 - 4.2.3. A decorrere dal momento della decisione ufficiale di invalidita al lavoro.

5. Prestazioni

- 5.1. L'importo iniziale ammonta a CHF 400.– al mese; esso si riduce progressivamente di anno in anno, fatto salvo un minimo di CHF 100.–.
- 5.2. L'ammontare e la successiva diminuzione degli importi mensili dovuti possono essere desunti dalla tabella sottostante; essi sono fissati dall'AD LPV.

Tassi mensili			
1° anno	SFr. 400.00	6° anno	SFr. 250.00
2° anno	SFr. 350.00	7° anno	SFr. 220.00
3° anno	SFr. 320.00	8° anno	SFr. 180.00
4° anno	SFr. 300.00	9° anno	SFr. 140.00
5° anno	SFr. 280.00	10° anno	SFr. 100.00

- 5.3. Il diritto alle prestazioni è limitato:
- 5.3.1. In caso di malattia e infortunio, a due anni
- 5.3.2. In caso di gravidanza, dal momento in cui si interrompe il servizio di guida dei treni fino al parto e durante il periodo d'allattamento fino ad un massimo di un anno dopo il parto.
- 5.3.3. In caso di invalidità professionale, a dieci anni

6. Calcolo delle prestazioni

- 6.1. Il diritto alle prestazioni è calcolato per mese civile. Per i mesi iniziati, il calcolo avviene pro rata in base al numero di giorni di assenza giustificati, per 1/30 del tasso mensile valevole.

7. Esclusione dalle prestazioni

- 7.1. Il diritto alle prestazioni decade nei casi seguenti:
- 7.1.1. Continuazione del pagamento di indennità da parte del datore di lavoro
- 7.1.2. Attività legate alla guida dei treni nella misura del 50 per cento e più
- 7.1.3. Colpa propria per negligenza grave
- 7.1.4. Abuso di alcol o di droghe
- 7.1.5. Riqualificazione in un'altra attività professionale, di propria iniziativa o per motivi disciplinari
- 7.1.6. Disdetta reciproca del rapporto di lavoro
- 7.1.7. Uscita dalla LPV
- 7.1.8. Pensionamento
- 7.1.9. Decesso
- 7.1.10. Classificazione in un livello di funzione più elevato o con un reddito netto più elevato rispetto all'attuale carriera, al momento in cui è subentrata l'invalidità professionale



8. Richieste di prestazioni

- 8.1. Le prestazioni possono essere richieste per mezzo del corrispondente modulo «Fondo di solidarieta», da inviare al cassiere centrale LPV, corredato da un certificato medico o dalla decisione ufficiale di invalidita professionale (Medical Service). La richiesta deve essere autenticata dalla / dal presidente sezionale.
- 8.2. Il trattamento delle richieste e le decisioni al riguardo sono di competenza del cassiere centrale LPV. Al ricevimento della richiesta, egli rilascia una decisione, che viene inviata al richiedente.
- 8.3. Le richieste presentate oltre un anno dopo la ripresa del lavoro o della decisione di invalidita non sono piu prese in considerazione.
- 8.4. Le richieste respinte possono essere portate innanzi al Comitato centrale LPV mediante ricorso, da interporre entro 30 giorni dalla data della decisione. Il Comitato centrale decide in ultima istanza. La / il presidente della CVG LPV ha diritto di voto nelle decisioni sui ricorsi.

9. Attestazione del diritto alle prestazioni

- 9.1. Nei casi di malattia, infortunio e gravidanza, il diritto alle prestazioni dev'essere comprovato al cassiere centrale mediante la presentazione di un certificato medico.
- 9.2. In caso di invalidita professionale, il diritto alle prestazioni va comprovato di anno in anno e spontaneamente, con una copia del conteggio del salario di gennaio, da trasmettere al cassiere centrale entro il 15 marzo dell'anno corrente. Mancando tale giustificativo, il pagamento viene sospeso dalla fine di marzo e puo essere ripreso solo dopo la presentazione del conteggio del salario. Se la prova non viene fornita entro la fine di dicembre, l'importo trattenuto rimane nel fondo e non vi e alcun pagamento successivo.

10. Promozioni, mutazioni, cambiamento di posto e di indirizzo, decesso

- 10.1. Il beneficiario della prestazione o i suoi successori devono informare immediatamente il cassiere centrale LPV nel caso di promozioni, mutazioni, cambiamenti di posto e d'indirizzo o di decesso.

11. Obbligo di restituzione

- 11.1. Se l'obbligo di annuncio secondo la cifra 10.1 non viene rispettato, in forza dei punti menzionati alla cifra 7 il beneficiario della prestazione o i suoi successori sono tenuti all'obbligo di restituzione. La LPV SEV non ha alcuna responsabilita per le prestazioni che non e stato possibile versare causa la mancata osservanza dell'obbligo di annuncio.

12. Scioglimento del Fondo di solidarieta

- 12.1. In caso di scioglimento del Fondo di solidarieta da parte dell'AD LPV, il patrimonio del fondo viene riversato nel patrimonio della Sottofederazione.



13. Disposizioni finali

- 13.1. Le presenti disposizioni esecutive sono state approvate dall'AD LPV del 03 giugno 2019 ed entrano in vigore il 1° settembre 2019. Esse sostituiscono le attuali disposizioni esecutive relative ai Fondi di solidarietà I e II.
- 13.2. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° settembre 2019 agli attuali beneficiari dei Fondi di solidarietà I e II. Essi sono mutati direttamente dal cassiere centrale. Se dal 1° febbraio 2019 è iniziato un periodo di diritto alla continuazione della retribuzione, i beneficiari del fondo di solidarietà sono tenuti all'obbligo di restituzione dell'indennità giornaliera.
- 13.3. Contrariamente alla cifra 7.1.7, gli attuali beneficiari del Fondo di solidarietà II di altre sottofederazioni continuano a percepire le prestazioni conformemente alle presenti disposizioni esecutive, a condizione che siano ancora membri del SEV.
- 13.4. I patrimoni dei Fondi di solidarietà I e II sono riuniti per il 1° gennaio 2020.

Presidente del giorno

Michel Roth

Segretario del giorno

Marcel Maurer